

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale entrate
Area normativa e contenzioso amministrativo autonomi
Prot. N. 8695

Spett.le Consiglio dei Tecnologi Alimentari
c/o Ministero della Giustizia
Via Arenula, 70 - 00186 Roma

OGGETTO: richiesta di parere relativa alla copertura previdenziale degli appartenenti alla categoria professionale dei Tecnologi Alimentari.

Con la presente, si riscontra la Vostra comunicazione datata 5 ottobre 2010, con la quale codesto Ente sottopone richiesta di parere alla Scrivente, in ordine alla possibilità di aderire ad un Ente di previdenza pluricategoriale, ovvero di procedere alla costituzione di un autonomo Ente di categoria.

Si fa presente, al riguardo, che la legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 25, introducendo una tutela previdenziale obbligatoria in capo ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, ha conferito delega al Governo, in ordine alle modalità di costituzione ed attuazione delle varie forme gestorie della suddetta tutela.

Il successivo decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, emanato in attuazione della citata delega, ha previsto all'art. 3 che gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi provvedono a deliberare, con la maggioranza dei componenti dell'organo statutario competente, alternativamente:

- a) la partecipazione ad un Ente pluricategoriale, in cui convergano anche altre categorie professionali (Ente che è stato successivamente costituito, ha assunto la denominazione di Epap e comprende le categorie degli attuari, chimici, dottori agronomie forestali, geologi);
- b) la costituzione di un autonomo ente di categoria, purché destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 8.000 iscritti;
- c) l'inclusione della categoria professionale in una delle forme di previdenza obbligatorie già esistenti per altra categoria professionale simile, compresa fra quelle di cui all'elenco allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

La norma, inoltre, specifica che l'eventuale delibera di costituzione di un ente di categoria deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo statutario competente e deve essere accompagnata da un piano finanziario e attuariale, che dimostri la consistenza della forma prescelta, secondo i parametri della composizione anagrafica e della capacità reddituale media degli iscritti alla categoria.

00144 Roma
via Ciro Il Grande, 21
tel 06 5905 4595
fax 06 5905 4888
cf80078750587 pi 02121151001

INPS.0023.23/11/2010.0092907

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Tale documentazione deve essere trasmessa per l'approvazione al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

Ove, invece, l'ente emani una delibera di inclusione in altra forma di previdenza obbligatoria, essa deve essere accompagnata dalla delibera di assenso all'inclusione, effettuata dall'ente al quale si richiede l'inclusione medesima, con maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo competente per le modifiche statutarie. Anche in tal caso, la documentazione deve essere trasmessa per l'approvazione al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

Nel caso in cui non si sia stata effettuata una delle scelte di cui sopra, i soggetti appartenenti alla categoria professionale interessata sono inseriti nell'ambito della gestione separata Inps di cui al comma 26 della citata legge n. 335/95.

Tale disciplina risulta ulteriormente specificata dalla legge 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 36, secondo cui "Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica, alle medesime condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996".

Pertanto, con particolare riferimento alla posizione di codesto Ente categoriale, i relativi iscritti - ove percepiscano redditi derivanti da attività professionale - sono attualmente destinatari dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps, poiché non risulta emanata alcuna delibera che sancisca una diversa forma di tutela previdenziale.

Ove, peraltro, codesto Ente provveda ad effettuare una delle scelte sopra delineate ed ottenga la relativa approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, i propri iscritti non saranno più soggetti alla tutela previdenziale di questo Istituto.

Francesca Perugini
Dirigente l'Area